



Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata



UNIONCAMERE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente con Unioncamere, le "Parti") nella persona del Direttore, Prefetto Bruno Frattasi

E

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata "Unioncamere" o, congiuntamente con l'Agenzia, le "Parti") nelle persona del Segretario Generale, dr. Giuseppe Tripoli

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che l'Agenzia ha come scopo principale quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché di coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopo la quale assume la gestione diretta dei beni, in una logica di amministrazione dinamica dei patrimoni confiscati che snellisca e velocizzi la fase di destinazione degli stessi;

Considerato che Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi

anche associativi, ad enti consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche.

Considerato che tra le attività di interesse delle Camere di commercio rientrano quelle previste dalla legge 580 del 1993 e s.m.i. tra le quali all'art. 2 *“la pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese”* e la *“repressione della concorrenza sleale”*. In sostanza attività volte ad incrementare la trasparenza del mercato e volte alla riduzione delle attività, in tutte le sue forme, che contrastano il libero agire del mercato e ledono i diritti delle imprese e dei consumatori.

Considerato che sempre tra le attività di interesse delle Camere di commercio rientrano quelle previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla Legge del 1° dicembre 2018, n. 132, nel quale si indica che:

- (Art. 41 ter.) Ai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo partecipa *“... un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*.
- (Art. 41 quater.) *“Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa”*.
- (Art. 51 bis) *“Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese”*.

Considerato che, in relazione alle attività di interesse delle Camere di commercio, Unioncamere può stipulare con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, a fini di coordinamento, accordi di programma, intese, convenzioni in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente protocollo ha come finalità la promozione e lo sviluppo di iniziative congiunte volte al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attraverso la collaborazione inter istituzionale per la valorizzazione dei beni e le aziende confiscate e il loro utilizzo per il sostegno all'occupazione e alle attività produttive.

In particolare le Parti individuano quale oggetto di collaborazione le seguenti aree di programma:

- a) lo sviluppo congiunto del progetto *"Spazi per ricominciare"*; l'iniziativa tesa a rendere fruibile i beni confiscati alle aziende che ne hanno necessità allo scopo di mantenere livelli sostenibili di lavoro in presenza o per supportare attività di varia natura che restino ostacolate o rese più complesse dall'obbligo del distanziamento fisico e più in generale dalla crisi generata dal COVID-19;
- b) l'individuazione di modalità volte a sostenere e quindi valorizzare le aziende confiscate consentendone la sostenibilità produttiva. Tra queste modalità in particolare si prende a riferimento lo studio e la sperimentazione di sistemi di rete applicati alle aziende confiscate;
- c) la partecipazione ad iniziative volte alla diffusione e l'utilizzo del portale *"open data aziende confiscate"*;
- d) l'individuazione di soluzioni, anche di natura normativa, volte a consolidare e sviluppare i bacini informativi, e la loro interconnessione, del Registro Imprese e di Open Regio e degli altri sistemi informativi in uso all'Agenzia

Art. 2

Modalità esecutive

- l'attuazione del presente protocollo viene sviluppata tramite specifiche convenzioni tecnico-operative o accordi di cooperazione all'interno delle quali vengono definiti i contenuti, i programmi, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, gli eventuali obblighi, a carico di ciascuna delle Parti, necessari all'espletamento delle attività previste;

- per lo sviluppo delle aree di programma così come delineate nell'articolo 1 possono essere individuati, in accordo tra le Parti, ulteriori soggetti che risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3

Durata, rinnovo e modifiche

- Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti ed adesione dell'altra, tre mesi prima della scadenza;
- lo stesso potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.

Art. 4

Disposizioni finali

- Le Parti individuano i referenti per l'attuazione del presente Protocollo;
- il presente protocollo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

FIRMA
per l'Agenzia

FIRMA
per Unioncamere
